

Legge regionale 05 luglio 1999 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2007

Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998, in materia di edilizia residenziale pubblica, alla legge regionale 3/1998, in materia di alloggi di proprietà regionale, alla legge regionale 52/1991, in materia di urbanistica, nonché norme in materia di personale degli Istituti autonomi case popolari.

Art. 7

(Personale degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. In attesa dell'attuazione del processo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari della regione Friuli-Venezia Giulia, al personale dipendente dai medesimi continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità, i contratti collettivi del comparto Regioni - Autonomie locali già applicati per il quadriennio 1994-1997.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti acconti sui futuri miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo assetto degli Istituti, nella stessa misura e con le medesime decorrenze di quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva per il personale degli Enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 128, comma 6, della legge regionale 13/1998.